



COMUNE DI PETTINEO

Paese degli ulivi secolari

Città metropolitana di Messina

AVVISO PUBBLICO

**PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI UN ELENCO
APERTO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO CUI AFFIDARE GLI
INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

ART. 3 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE DEI CANDIDATI ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

ART. 4 - CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

ART. 5 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E COMPENSI

ART. 6 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

ART. 7 - LIQUIDAZIONI

ART. 8 - VARIAZIONE DEI REQUISITI E CANCELLAZIONE DEGLI ISCRITTI DALL'ELENCO

ART. 9 - AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CARATTERE ECCEZIONALE

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 11 - INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ

ART. 12 - NORME DI RINVIO

ART. 1) OGGETTO

Con la pubblicazione del presente avviso, approvato con determina dirigenziale n. 355 del 14.10.2019 e conforme alle linee guida approvate con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 3.10.2019, il Comune di Pettineo intende istituire un elenco di avvocati da cui attingere per procedere al conferimento di incarichi di rappresentanza legale in un arbitrato o in una conciliazione o in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche, nonché di consulenza legale da fornire in preparazione di uno dei procedimenti sopra indicati o qualora vi sia un indizio concreto ed una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di uno dei detti procedimenti. La formazione, la tenuta, l'aggiornamento e l'utilizzo dell'elenco sono informati al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. L'elenco verrà formato, tenuto ed aggiornato dal Responsabile del Settore Amministrativo e, dopo l'approvazione, verrà pubblicato sul profilo committente del Comune di Pettineo, nella sottosezione "*bandi di gara e contratti*" della sezione "Amministrazione Trasparente". L'inserimento degli avvocati nell'elenco avverrà nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

ART. 2) FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

In attuazione delle Linee Guida A.N.A.C. n. 12 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 907 del 24.10.2018, l'elenco non ha limitazioni né temporali né quantitative.

Ai soli fini della costituzione iniziale dell'elenco, le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il termine perentorio del **15.11.2019**.

Successivamente a tale data, il responsabile del procedimento provvederà all'istruttoria delle domande pervenute e alla formazione dell'elenco, sulla base della completezza della documentazione allegata e seguendo l'ordine di protocollazione delle domande.

In seguito, l'elenco verrà aggiornato, a seguito di istruttoria positiva delle istanze di iscrizione che dovessero pervenire nel tempo, con cadenza almeno semestrale.

Le istanze che, in fase di prima formazione dell'elenco, perverranno oltre il termine perentorio sopra indicato saranno valutate soltanto in sede di successivo aggiornamento.

Le domande di iscrizione dovranno essere trasmesse unicamente a mezzo posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: posta@pec.comune.pettineo.me.it.

La domanda di iscrizione con i relativi documenti allegati dovrà essere trasmessa in unico file in formato pdf, sottoscritto con firma autografa e scansionata oppure con firma digitale, e, comunque, con unico invio. La validità dell'invio telematico è subordinata all'utilizzo da parte del professionista di una casella PEC personale. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile una domanda inviata da una casella di posta elettronica ordinaria ovvero certificata non personale anche se inviata all'indirizzo PEC del Comune sopra indicato.

La domanda di iscrizione, redatta secondo il modello "B" approvato con determina dirigenziale n. 355 del 14.10.2019 e, avente, quanto alla dichiarazione di sussistenza dei requisiti di cui al successivo art. 3, valore di autocertificazione, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- a) *curriculum vitae* scientifico-professionale da cui si evinca la specializzazione/esperienza specifica; in una apposita sezione del *curriculum* dovrà essere indicata l'eventuale esperienza maturata in attività di difesa e rappresentanza in giudizio di enti locali e/o altre pubbliche amministrazioni;
- b) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- c) Copia del tesserino rilasciato dall'Ordine degli Avvocati;
- d) Copia della polizza assicurativa.

ART. 3) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE DEI CANDIDATI ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Per conseguire l'iscrizione all'elenco, gli avvocati istanti dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- possesso di laurea in giurisprudenza;
- iscrizione ad un Ordine degli Avvocati ed eventuale abilitazione a rappresentare e difendere i clienti innanzi alle giurisdizioni superiori;
- godimento dei diritti civili e politici;

- non versare nelle condizioni che escludono, ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- non avere in atto rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione;
- non aver riportato condanne penali per delitti non colposi di cui al Libro IV, Titoli II, Capo I del Codice Penale anche con sentenza non passata in giudicato ed, altresì, non avere riportato condanne, con sentenza di condanna passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento), per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- non aver riportato nei due anni antecedenti provvedimenti disciplinari al di sopra della censura e di non aver in corso procedimenti disciplinari che prevedano la sanzione ex legge 247/2012;
- il possesso di polizza assicurativa per i rischi professionali;

Dovranno, altresì, essere dichiarati

- l'eventuale possesso di comprovata esperienza professionale nelle materie per le quali si chiede l'iscrizione all'elenco (allegato A-bis alla delibera di Giunta Comunale n. 125 del 3.10.2019);
- l'accettazione di tutte le norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e di quelle del codice di comportamento integrativo del Comune di Pettineo pubblicato sul sito internet dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali e di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pettineo da parte dei collaboratori costituisce causa di risoluzione del contratto o decadenza del rapporto ai sensi dell' art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- l'eventuale assenza di conflitto di interessi con il Comune o, comunque, l'assenza di incarichi professionali di rappresentanza e difesa contro il Comune nonché la circostanza di

non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16ter D. Lgs. n. 165/2001). Resta fermo, al riguardo, che “Al fine di evitare una ingiustificata restrizione della libertà di iniziativa economica del professionista, il quale sarebbe altrimenti costretto a rinunciare, a priori, a qualsiasi incarico di patrocinio legale contro la stessa amministrazione, per la mera aspettativa di un futuro incarico di difesa o di consulenza con la medesima amministrazione, la valutazione dell’assenza di una situazione di conflitto di interesse in capo al professionista va effettuata al momento dell’affidamento del contratto” (punto 3.1.6 della delibera ANAC n. 907 del 24.10.2018);

- lo svolgimento di incarichi e/o il possesso di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 15, comma 1 lettera C del D.lgs 33/2013;
- le cariche elettive ricoperte ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.L. 78/2010 e s.m.i. (in tal caso lo svolgimento dell'incarico può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute);
- l'accettazione incondizionata di tutte le clausole contenute nel presente avviso e nello schema di disciplinare di incarico allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 125 del 3.10.2019.

Possono essere iscritti nell’elenco tutti gli avvocati, singoli o associati, che ne facciano richiesta in possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L’iscrizione all’elenco da parte di una associazione professionale o di una società tra professionisti avviene attraverso l’iscrizione dei singoli avvocati associati; nel caso di affidamento di incarico difensivo all’associazione o alla società, il Comune indicherà l’avvocato di volta in volta prescelto per l’esecuzione dell’incarico.

Gli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domanda di inserimento in non più di 2 delle cinque sezioni di cui all’allegato “A-bis” approvato con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 3.10.2019.

La verifica dei requisiti nonché la valutazione in merito all’assenza di situazioni di conflitto di interesse, ferma restando la facoltà del Comune di provvedervi al momento dell’iscrizione

nell'elenco, avverrà, di norma, in occasione delle specifiche procedure per cui i soggetti iscritti nell'elenco saranno interpellati (delibera ANAC n. 907 del 24.10.2018, punti 3.1.5. – 3.1.6.).

Qualora non dovesse essere possibile eseguire le dette verifiche prima del conferimento dell'incarico, nell'atto di conferimento dell'incarico sarà previsto che, qualora a seguito del controllo sia accertato l'affidamento dell'incarico ad un avvocato privo dei requisiti sopra indicati, l'amministrazione recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento delle attività già eseguite e il rimborso delle spese sostenute, nei limiti delle utilità conseguite, e che procederà alle segnalazioni alle competenti autorità.

ART. 4) CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte del professionista ad ottenere incarichi da parte del Comune di Pettineo.

La scelta dei legali cui affidare gli incarichi di cui al precedente articolo 1 compete al Responsabile del Settore Amministrativo, a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione della Giunta Comunale che autorizza il Sindaco a promuovere una controversia o a resistere in un giudizio, adottata sulla base di apposita proposta/relazione istruttoria del responsabile del settore competente all'esercizio dei poteri gestionali afferenti la cura degli interessi oggetto della controversia.

Il responsabile del Settore Amministrativo individua il professionista, con proprio atto, adeguatamente motivato, eventualmente avviando una procedura comparativa tra gli iscritti all'elenco che tenga conto anche del compenso richiesto, sulla base dei criteri di seguito indicati:

a) esperienza e competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione (desunta dal numero e dalla rilevanza degli incarichi, svolti dal legale, affini a quelli oggetto dell'affidamento), come documentata nel *curriculum vitae* presentato all'atto dell'iscrizione nell'elenco aperto e successivamente aggiornato. Al fine di non danneggiare i giovani professionisti, si potrà prescindere dall'utilizzo di tale criterio per le cause, diverse da quelle in materia di lavoro pubblico, di valore inferiore ad € 26.000,00;

b) pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione o a questioni affini;

c) costo del servizio, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali.

Resta ferma la possibilità per il Comune di affidare direttamente incarichi al professionista nel caso di analogia e/o complementarietà con altri incarichi conferiti, aventi lo stesso o analogo oggetto.

In relazione all'affidamenti di incarichi di minore rilevanza, ad esempio perché seriali o di importo contenuto (sotto i 5.000 euro), verrà utilizzato anche il criterio della rotazione.

L'incarico, anche per ragioni di continuità nella difesa, può essere confermato nei successivi gradi di giudizio nonché nelle diverse fasi del giudizio stesso.

ART. 5) AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E COMPENSI

Il Comune di Pettineo, di norma, non conferisce incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura del contenzioso implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. Ricorrendo tali casi, l'atto di nomina dovrà essere adeguatamente motivato.

All'atto di conferimento dell'incarico professionale, sulla base del preventivo di spesa presentato dal legale da incaricare, dovrà essere quantificato l'importo del compenso tenendo conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e s.m.i. al fine di garantire trasparenza, imparzialità e uniformità nella determinazione dei compensi stessi. I parametri in questione costituiscono criterio di mero orientamento, posto che la determinazione dei compensi degli avvocati è affidata alla libera pattuizione tra le parti. L'importo massimo del compenso pattuito, salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, non può, comunque, essere superiore al valore risultante dai valori minimi di liquidazione stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i. per ciascuna tipologia di giudizio, aumentati del 10%.

Oltre al compenso, sarà riconosciuto al professionista il rimborso delle spese sostenute e/o degli oneri da sostenersi e/o eventualmente anticipati nell'interesse dell'Ente, purchè preventivamente comunicati e debitamente documentati.

Nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 5 del D.L. 78/2010 e s.m.i. lo svolgimento degli incarichi potrà dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.

I professionisti incaricati saranno tenuti a rendere noto il livello di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico alla sua conclusione. Il conferimento dell'incarico avviene in forma scritta (disciplinare di incarico o lettera di accettazione dell'incarico) prima della costituzione in giudizio. Prima del conferimento dell'incarico, anche ai sensi dell'art. 24 del Codice deontologico forense, il professionista presenta una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e comunica gli estremi della propria polizza assicurativa per i rischi professionali.

Il professionista incaricato ha l'obbligo di comunicare entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico la stima del rischio da soccombenza, nonché di aggiornare il Comune sullo stato di avanzamento del contenzioso ad ogni scadenza processuale, indicando l'attività svolta e allegando, in formato elettronico, copia dei verbali d'udienza, copia di memorie, comparse o altri scritti difensivi redatti nell'esercizio del mandato o prodotti da controparte nonché degli atti emanati e/o comunque depositati dal giudice o dai suoi ausiliari. L'Ente si riserva di chiedere in qualsiasi momento copia integrale del fascicolo di causa. Ogni anno, entro il 30 giugno il professionista aggiorna, alla luce dell'andamento della causa, la stima del rischio soccombenza.

ART. 6) ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

I rapporti giuridici e finanziari sono regolati, in disparte il conferimento della procura alle liti, dal disciplinare/lettera di accettazione dell'incarico conforme a quello approvato con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 3.10.2019.

ART. 7) LIQUIDAZIONI

Salvo il riconoscimento di acconti anche ai fini del sostenimento delle spese di causa, il compenso a saldo sarà liquidato, di norma, a conclusione del grado di giudizio, dietro presentazione dei seguenti documenti:

- a) copia della sentenza o del provvedimento che definisce il giudizio accompagnati da una relazione sullo svolgimento del giudizio e da un motivato parere in merito alla condotta successiva giudiziale e/o stragiudiziale da tenersi da parte dell'Ente;
- b) documento fiscale redatto secondo quanto pattuito. La liquidazione del saldo avverrà nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura in formato elettronico, fatti salvi gli accertamenti di natura contributiva e/o fiscale.

Nel corso del giudizio, il Comune può procedere alla liquidazione di acconti sul compenso pattuito, in relazione alle attività effettivamente espletate; a tal fine, entro il 30 ottobre di ciascun anno, il professionista trasmette una relazione sull'attività svolta nell'anno solare di riferimento, con la nota spese analitica relativa alle attività svolte. L'ufficio procede a liquidare le somme corrispondenti all'attività svolta e ad effettuare le variazioni contabili a valere sull'impegno di spesa assunto, in conformità ai principi contabili che regolano la materia.

ART. 8) VARIAZIONE DEI REQUISITI E CANCELLAZIONE DEGLI ISCRITTI DALL'ELENCO

Gli avvocati iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente qualunque variazione dei requisiti di cui al precedente art. 3 richiesti e dichiarati per l'iscrizione.

Potrà essere disposta la cancellazione dall'elenco qualora il professionista:

- abbia perso anche uno solo dei requisiti per l'iscrizione;
- abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbia assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati;
- si sia reso responsabile di gravi inadempienze.

ART. 9) AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CARATTERE ECCEZIONALE

Il comune di Pettineo potrà, comunque, affidare gli incarichi di cui all'art. 1 ad avvocati non iscritti all'elenco in questione nelle ipotesi di controversie complesse o di valore economico elevato che rendono opportuno affidare la difesa e rappresentanza dell'Ente a docenti universitari o a riconosciuti specialisti della materia oggetto della lite. In tal caso, nell'atto di affidamento dell'incarico si potrà motivatamente derogare anche a quanto stabilito dal superiore articolo 5 in merito all'importo massimo del compenso.

ART. 10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito "RGPD"), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura *de qua* o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di Pettineo, in qualità di titolare del trattamento, è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli

obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità indicate all'art. 1 del presente Avviso, ed avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione nell'elenco. La base giuridica del trattamento di cui all'art. 6, par. 3, lett. b) del RGPD si rinviene negli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e nell'art. 154-ter, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di Pettineo, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal RGPD hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del RGPD).

Il Comune di Pettineo, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Garibaldi n. 35 - 98070 Pettineo (ME), opera come Titolare del trattamento ed è contattabile ai seguenti indirizzi: email info@comune.pettineo.me.it - PEC posta@pec.comune.pettineo.me.it - Tel. 0921336080.

Il Comune di Pettineo ha designato come Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) la SIAPA s.r.l. che è contattabile ai seguenti indirizzi: e-mail dpo@siapa.it - PEC siapa@pec.siapa.it - Tel. 0941/703040 - 3271008627.

L'elenco completo di tutti i soggetti designati Responsabili del Trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, è disponibile presso la sede dell'Ente.

ART. 11) INFORMAZIONI E PUBBLICITA'

Il presente avviso e la domanda di partecipazione, unitamente a copia della delibera di Giunta Comunale n. 125 del 3.10.2019, completa degli allegati, sono resi disponibili, in fase di costituzione dell'elenco, mediante l'invio ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati istituiti presso i Tribunali di Patti,

Messina, Termini Imerese e Palermo, affinché gli stessi possano provvedere, nei modi ritenuti più opportuni, a portarli a conoscenza dei propri iscritti, e, in ogni caso, mediante pubblicazione permanente sul profilo committente in “Amministrazione trasparente” - sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”/Elenco Avvocati e sulla *home page* del sito istituzionale del Comune di Pettineo, tramite apposito link denominato “Elenco aperto avvocati”.

Responsabile del procedimento è la Sig.ra Maria Cristina Cangemi – tel. 0921/336080 – int. 23 - mail: affarigenerali@comune.pettineo.me.it.

ART. 12) NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia (legge 247/2012 e s.m.i. nonché le relative norme di attuazione) ed al Codice deontologico forense.

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Dott. Angelo Monterosso

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93